

COMUNE DI UTA

Provincia di Cagliari

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACO

N. 50 DEL 04-09-2026

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E CONTENUTE IN LATTINE NELL'AREA IN CUI SI SVOLGONO I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA MARIA E NELLE AREE LIMITROFE PER IL PERIODO DAL 05 AL 09 SETTEMBRE 2026

PREMESSO CHE nei giorni dal 05 al 09 settembre 2026 nel Comune di Uta, nella Piazza Santa Maria e nelle pubbliche vie e aree limitrofe, avranno luogo i festeggiamenti civili e religiosi in onore di "*Santa Maria*" per l'anno 2026;

VISTO che per tale evento, per il suo incommensurabile valore religioso e per la tradizionale partecipazione di un gran numero di utenti richiamati dalla presenza di un vasto e divertente parco giochi e delle sue caratteristiche bancarelle che la collocano tra gli eventi più importanti e tipici della Sardegna;

RILEVATO che si rende necessario evitare l'utilizzo durante la manifestazione pubblica di bottiglie e/o contenitori di vetro e lattine, il cui utilizzo durante la manifestazione potrebbe costituire elemento di pericolo per la pubblica incolumità, ovvero che potrebbero essere utilizzati per ledere e quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare;

RITENUTO opportuno provvedere, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni a cose e persone ed inoltre con il fine di voler tutelare il decoro urbano;

RITENUTO di dover disciplinare tali attività affinché la manifestazione pubblica si svolga in modo ordinato e civile introducendo il divieto di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro, materiali simili e lattine;

RITENUTO indispensabile, quindi, adottare provvedimenti per prevenire e contrastare gli eventi pregiudizievoli per la pubblica incolumità;

VISTI

- L'art. 8 lett.b del D.L. 20 febbraio 2017, n.14 convertito, con modificazioni nella L. 18 aprile 2017, n.48, recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- L'art. 9 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 e s.m.i. "approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n.267/2000 ed il Decreto del Ministero degli Interni del 05/08/2008 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato, a impedirne la fruibilità e a determinare lo scadimento della qualità urbana;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 così come modificato dall'art. 8 comma 1, lett.a del D.L. n. 14 del 2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 48 del 2017 che consente al Sindaco quale rappresentante della comunità locale, di adottare ordinanze contingibili e urgenti anche in relazione all'urgente necessità di disporre interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

VISTO il D.Lgs. 507 del 1999 "depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio";

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 2000;

VISTE le nuove regole del Ministero dell'Interno per le pubbliche manifestazioni emanate a seguito dei fatti di Torino;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

a decorrere dalle ore 07:00 del giorno 05 Settembre 2026 e fino alle ore 01:00 del giorno 10 Settembre 2026 in tutta l'area interessata dalla manifestazione e nelle aree limitrofe alla chiesa di Santa Maria, **E' VIETATA**, a qualsiasi titolo, la vendita, ivi compresa quella mediante distributori automatici, la somministrazione ed il consumo di bevande in bottiglie, contenitori di vetro e lattine, ad accensione delle bevande servite ai propri avventori da parte dei pubblici esercizi in bicchieri di carta o plastica e consumate esclusivamente all'interno e nelle pertinenze degli stessi, nonché nei punti di vendita presenti nell'area in cui si svolgeranno i festeggiamenti, permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra;

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis, comma I bis del Testo Unico sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267, e s.m.i. da € 25,00 a € 500,00.

L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere eventuali oggetti in vetro, lattine e rifiuti abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi e aree in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 C.P., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al succitato articolo.

DISPONE

Il Comitato di Santa Maria e tutti gli organizzatori sono incaricati di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento.

Ufficiali e Agenti di P.G. e di P.S. sono incaricati di vigilare sul rispetto del presente provvedimento.

Che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e sull'Albo Pretorio Online;

Che venga trasmesso per conoscenza alla Prefettura e alle Questure e, per quanto di competenza in merito alle azioni di controllo e sull'osservanza della medesima a:

SINDACO n.50 del 04-09-2026 COMUNE DI UTA

- Comitato di Santa Maria 2026;
- Alla Polizia Locale di Uta;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Uta.

AVVISA

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse, potrà proporre:

- Ricorso al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dalla adozione della presente ordinanza, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n.1034;
- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

La presente ordinanza è inserita nel Registro Generale dei decreti e delle Ordinanze del Sindaco, detenuto presso l'Ufficio di Segreteria, pubblicata nell'Albo Pretorio e resa nota mediante avviso sul sito web istituzionale del Comune di Uta e ne consueti modi di diffusione.



IL SINDACO
Angioni Paolo

